

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Giustizia e riforme in cantiere. La commissione Vietti conclude i lavori: pronta una delega - Interventi anche sulla geografia giudiziaria

Nuovi concorsi e taglio dei tribunali

Rivisti l'accesso in magistratura, i trasferimenti e le sanzioni - Procuratore capo limitato

Giovanni Negri MILANO

Nuovi tagli per gli uffici giudiziari. Riorganizzazione delle procure (comprese quelle generali). Riforma dell'accesso in magistratura, del tirocinio, della mobilità, del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità dei magistrati. Ma anche revisione delle modalità di partecipazione dei magistrati ai consigli giudiziari, delle valutazioni di professionalità delle toghe, del trasferimento d'ufficio e degli illeciti disciplinari (compreso il procedimento). La commissione Vietti, istituita presso il ministero della Giustizia, ha concluso i lavori e consegnato al ministro Andrea Orlando un denso articolato di delega.

Oltre a una task force di magistrati da utilizzare negli uffici in maggiore sofferenza, vengono proposte misure riguardanti la specializzazione dei magistrati, la costituzione di uffici "ad hoc" e l'incremento del numero di magistrati distrettuali. Anche le assunzioni, che saranno nazionali, fondate sui flussi. Per quanto riguarda le procure si restringe l'area di discrezionalità del procuratore capo, prevedendo tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento sono di natura automatica e rendendo vincolante l'assegnazione della delega al procuratore aggiunto o

in sua mancanza, ad altro magistrato per la cura di specifici settori di affari. Rafforzato il ruolo di coordinamento e vigilanza del Procuratore generale della Cassazione, che, per favorire l'adozione di criteri organizzativi omogenei e funzionali da parte dei procuratori della Repubblica è chiamato a coordinare periodicamente le riunioni tra i procuratori generali presso le Corti di appello con la formulazione di linee guida organizzative da trasmettere al Csm per l'approvazione. L'accesso in magistratura viene riformato attraverso la riscrittura della disciplina delle scuole di specializzazione, la previsione di accesso diretto all'esame per chi ha superato almeno 28/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e un punteggio di laurea non inferiore a 108/110, fra le tre prove scritte viene poi inserita anche la redazione di una sentenza.

Gli interventi in programma

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA	PROCURE
La bozza di legge delega prevede un nuovo taglio per gli uffici giudiziari di primo grado per adeguarli alla riduzione delle Corti d'appello per le quali è in cantiere la soppressione delle sedi distaccate e l'accorpamento anche di alcune di quelle regionali	Sul fronte delle procure scatteranno più limiti per il ruolo del procuratore capo, che avrà meno discrezionalità nell'assegnazione degli affari ai suoi aggiunti; potenziato invece il peso della procura generale della Cassazione che potrà proporre, dopo confronto con i procuratori e il sì del Csm, linee guida organizzative
ACCESSO IN MAGISTRATURA	VALUTAZIONI
Rivista la disciplina delle scuole di specializzazione e introdotta una forma di accesso diretto all'esame di magistratura per chi ottenuto un voto di almeno 28/30 in alcuni esami chiave e un voto alla laurea di almeno 108. Tra le prove pratiche prevista anche la redazione di una sentenza	Sono stati introdotti come primo parametro di valutazione l'indipendenza e l'equilibrio, prerequisito e dote che deve caratterizzare la stessa essenza del magistrato. È previsto come primo parametro, fondamentale in quanto la sua carenza, a differenza degli altri, porta automaticamente al giudizio negativo

Alessandro Galimberti MILANO

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale, introdotto dal dlgs 28/2015) non si applica ai procedimenti davanti al Giudice di pace. In tali processi «bagatellari» può trovare spazio solo la diversa e specifica «esclusione della procedibilità» prevista dalla legge istitutiva del Gdp (dlgs 274/2000).

La Quinta penale della Cassazione con la sentenza 13093/16, depositata ieri, ripercorre tutte le tappe più recenti dell'incrocio tra le due distinte procedure, dal precedente della Sezione feriale (38876/15) alla decisione della Corte costituzionale 25/15 che ammette un utilizzo «discrezionale», d'aparte del legislatore, della tenuità del fatto (legittimando in quel caso la mancata previsione dei benefici della «tenuità» per l'omicidio colposo stradale).

La questione torna d'attualità grazie all'impugnazione del Procuratore generale di Roma contro la sentenza del giudice di pace di Paestrina che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato quarantenne. Secondo la Quinta, che ha disatteso le stesse conclusioni del sostituto procuratore generale d'udienza, il ricorso è fondato per un dato testuale: il giudice di pace dispone di una «tenuità» propria (l'articolo 34 del dlgs 274/2000) che è sostanzialmente diversa da quella introdotta lo scorso anno nel Codice penale. Il fatto, per il Gdp, «è di particolare tenuità

COESISTENZA LEGITTIMA

Davanti al Gdp è prevista la «non procedibilità» che ha presupposti diversi rispetto alla non punibilità dalla recente riforma

può avallare il non doversi procedere per i reati puniti fino a 5 anni di carcere quando «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo...» l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Presupposti diversi, ambiti diversi e ruoli delle parti processuali diversi nei due istituti, argomenta la Quinta, non consentono un'indebita sovrapposizione. Tantopiù che, in fase di discussione parlamentare della legge sul Gdp, la Commissione giustizia della Camera aveva sottolineato l'opportunità di coordinare le due «tenuità», invito però caduto nel vuoto.

Il fascicolo, per una prevedibile nuova e corretta «esclusione della punibilità» torna così al Gdp di Paestrina.

L'anticipazione



Sul «Sole 24 Ore» del 20 marzo i primi contenuti della legge delega con l'intervento in agenda per la riduzione delle Corti d'appello. Focus anche sull'istituzione di una task force di magistrati per affrontare le situazioni di maggiore difficoltà degli uffici

Avvocati. Medio del Consiglio nazionale

Il Cnf: attenzione alle specificità

Il principio della prossimità degli uffici giudiziari a cittadini ed imprese, in termini di fruibilità del servizio, non può essere disatteso. Il Consiglio nazionale forense ha consegnato alla commissione Vietti un ampio e ponderoso lavoro di analisi e verifica di numerosi indicatori, condotto in sinergia tra l'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione e la commissione Cnf sulla geografia giudiziaria, in collaborazione con l'università Cà Foscari di Venezia e l'Istat. Tale lavoro, osservano gli avvoca-

ti, ha evidenziato «singolarità e specificità dei distretti esistenti» e ha tentato un'analisi «non può essere scoraggiare - rileva il Cnf - qual è l'ulteriore intervento riduttivo di uffici giudiziari». Nella sua relazione in materia di geografia giudiziaria, il Cnf mette in evidenza che le Corti di appello «di grandi dimensioni hanno performance meno positive» delle altre Corti, come evidenziato dai «tempi di giacenza dei procedimenti mediamente superiori, soprattutto per il penale, e da indici di ricambio, smaltimento e produttività generalmente inferiori, soprattutto per il civile». Inoltre, il Cnf fa notare che i costi di gestione/struttura per abitante registrano differenze rilevanti: le spese per utenze (escluse le telefoniche) per procedimenti definiti variano dai 8,1 euro di Caltanissetta ai 152,1 euro di Palermo, così come si spende per le pulizie 0,6 euro a metro a Palermo la spesa per le utenze telefoniche ammontano a 3,6 euro e 3,6 euro.

Iva. Per la Cassazione scatta il reato Con il concordato il pagamento rimane dovuto

Laura Ambrosi

Il reato di omesso versamento Iva si commette anche se prima della scadenza dell'adempimento la società è stata ammessa al concordato preventivo. Si tratta infatti di un tributo comunitario, il cui versamento non può essere pregiudicato da una scelta imprenditoriale. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 12912 depositata ieri. La conclusione cui giungono i giudici di legittimità è difforme dall'ultima pronuncia in ordine temporale della stessa sezione della stessa Corte.

IL MOTIVO

L'omesso versamento si configura perché il tributo è comunitario. Ma la giurisprudenza della Corte non è univoca

La sentenza depositata ieri riguarda una vicenda che trae origine da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, eseguito nei confronti del liquidatore di una società per il reato di omesso versamento dell'Iva (articolo 10-ter del dlgs 74/2000). Il Tribunale del rinvio, cui si rivolgeva l'indagato, confermava la misura cautelare. Di qui il ricorso per cassazione, in cui l'indagato lamentava, in sostanza, che la società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data precedente alla scadenza del termine previsto per il versamento Iva, quindi della consumazione del reato contestato. Ne conseguiva, secondo la tesi difensiva, che il tributo doveva essere versato una volta realizzati gli scopi previsti dalla procedura con

l'omologazione del giudice. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di omesso versamento pur in presenza di ammissione al concordato preventivo da parte della società in data antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta.

Il delitto in questione ha natura di reato ommissivo istantaneo e si perfeziona alla scadenza del termine di versamento dell'acconto dell'anno successivo. I giudici hanno poi precisato che l'Iva, in particolare, è un tributo comunitario per il quale gli Stati membri sono tenuti a garantire la riscossione sul proprio territorio. Ed infatti, proprio in virtù del carattere sovranazionale dell'imposta, la vigente normativa impone che anche nella fase di concordato preventivo il debito vada comunque pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale.

In tale contesto, è quindi irrilevante che la società contribuente, e per essa il suo legale rappresentante, sia stata ammessa alla procedura in data precedente, poiché anche nel caso di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, la proposta, con riferimento all'Iva, può riguardare solo la dilazione del pagamento.

La sentenza evidenzia peraltro che la scelta dell'imprenditore di aderire al concordato ha natura privatistica e, sicuramente, non può avere la conseguenza di elidere obblighi giuridici con rilievo pubblico, come il versamento dell'Iva alle scadenze previste. Sul punto, va segnalato che in realtà non c'è un orientamento univoco da parte dei giudici di legittimità.




Mercoledì 6 aprile 2016
Roma • Aula Giubileo • Via di Porta Castello 44

“LA SFIDA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO CONCORSALE: SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E TUTELA DEL CREDITO”

PARTECIPANO
A. Orlando, M.R. Morelli, E. Zanetti, G. Legnini, C.M. Ferri, F. Boccia, R. Rordorf, L. Panzani, F. Bonini, G. Ferri, G. Longobardi, A. Mascherin, A.M. Azzaro, M.T. Della Cortiglia.

I SESSIONE
“Sarà amministrazione ‘straordinaria’? La parola all’attestatore e al Comitato di sorveglianza”

II SESSIONE
“Le liquidazioni coatte tra amministrazione e giurisdizione: sarà vera gloria?”

III SESSIONE
“Sistemi di allerta, sovraindebitamento e nuova procedura di liquidazione giudiziale: il ‘fallimento’ nel cassetto?”

IV SESSIONE
“Il nuovo concordato e il ‘mito’ della continuità aziendale: riusciranno i nostri eroi ...?”

COL PATROCINIO DI:   

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO:

          

Matrimonio. Non ci sono quote divise Comunione legale, il creditore del coniuge pignora l'intero bene

Angelo Busani

In relazione al debito di una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, il creditore correttamente sottopone a pignoramento l'intero bene compreso nella comunione legale con l'altro coniuge. Non può il coniuge non debitore pretendere che venga esecutata solamente la quota di metà del bene comune né pretendere che ne venga venduta separatamente solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.

Conseguentemente va esclusa ogni irrivalità o illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondino sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all'esecuzione parti o quote del bene pignorato, in modo che la vendita forzata abbia un esito diverso dalla vendita dell'intero bene oggetto della comunione legale coniugale.

Al coniuge non debitore, in sede di distribuzione del ricavato, deve comunque essere attribuita la metà del ricavato lordo della vendita forzata. È questa la decisione della Cassazione nella sentenza n. 6239 del 31 marzo 2016.

La sentenza ha il suo fondamento nell'idea che la comunione legale dei beni va considerata come una comunione «senza quote»: in altre parole, i partecipanti a questa comunione (e cioè i coniugi) sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza, senza potersi dire titolari di una specifica quota di proprietà su di essi (situazione che invece si ha nella comunione «ordinaria» come, ad esempio, nel caso della comunione ereditaria).

Da queste considerazioni nasce la conclusione che il singolo coniuge non può essere considerato (come invece spesso si conclude nel linguaggio comu-

ne) quale titolare del 50% dei beni comuni e, in particolare, dei beni che siano sottoposti a espropriazione dal creditore particolare dell'altro coniuge.

Pertanto, il coniuge non debitore non può pretendere di escludere dall'espropriazione una porzione materiale o una quota ideale del bene comune, perché si tratta di situazioni che non gli appartengono. Potrà solo partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita che viene posta in essere all'esito della procedura espropriativa: a quel punto, dato che con la vendita forzata cessa il regime di comunione legale del bene esecutato, il coniuge non debitore può legittimamente pretendere che, dalla distribuzione del ricavato ai creditori precedenti, sia sottratta la metà del prezzo ricavato, da destinare a sua «compensazione» per il fatto di aver subito l'espropriazione di un bene già oggetto di comunione legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO DEL DIRITTO Rassegna di massime su leasing traslativo e di godimento

Nel numero odierno rassegna di massime a cura di PlusPlus 24 Diritto sulle differenze tra leasing traslativo e di godimento.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com